

S.S. AUDACE CERIGNOLA S.r.l.

Sede legale in Cerignola (FG), via Basilicata n. 4
Codice fiscale, partita IVA e n. iscrizione Registro Imprese 03975380712
Matricola F.I.G.C. n. 720350

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

PROTOCOLLO WHISTLEBLOWING

Canale interno di segnalazione e tutela della persona segnalante
d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24

Edizione agosto 2026

*Adottato con determinazione dell'Amministratore Unico del 20 agosto 2026
in sostituzione della precedente edizione*

INDICE

PARTE I — DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 — Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 — Fonti e definizioni	3
Art. 3 — Persone legittimate alla segnalazione.....	3
Art. 4 — Violazioni segnalabili.....	4
Art. 5 — Rapporti con gli altri presidi della Società.....	5
PARTE II — IL CANALE INTERNO DI SEGNALEZIONE	5
Art. 6 — Unicità del canale.....	5
Art. 7 — Segnalazione in forma scritta	6
Art. 8 — Segnalazione in forma orale.....	6
Art. 9 — Contenuto della segnalazione.....	7
Art. 10 — Il gestore del canale.....	7
Art. 11 — Conflitto di interessi e impedimento del gestore.....	7
PARTE III — GESTIONE DELLA SEGNALEZIONE	8
Art. 12 — Segnalazioni ricevute da soggetti diversi dal gestore.....	8
Art. 13 — Avviso di ricevimento ed esame preliminare.....	8
Art. 14 — Istruttoria.....	8
Art. 15 — Esito e riscontro	9
Art. 16 — Fascicolo, conservazione e termini	9
PARTE IV — TUTELE	10
Art. 17 — Riservatezza e protezione dei dati personali	10
Art. 18 — Divieto di ritorsione, limitazioni della responsabilità e sostegno	11
Art. 19 — Sistema disciplinare	11
PARTE V — SEGNALEZIONE ESTERNA E ATTUAZIONE	12
Art. 20 — Segnalazione esterna e divulgazione pubblica	12
Art. 21 — Informazione e formazione	12
Art. 22 — Monitoraggio e flussi informativi	12
Art. 23 — Entrata in vigore, disciplina transitoria e aggiornamento	13

PARTE I — DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 — Oggetto e finalità

1. Il presente Protocollo disciplina il canale interno di segnalazione della S.S. Audace Cerignola S.r.l. (di seguito, la Società), le modalità di presentazione e di gestione delle segnalazioni e le misure di protezione delle persone segnalanti, in attuazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 e dell'art. 6, comma 2-bis, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. Il Protocollo costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società e ne condivide destinatari, sistema disciplinare e regime di aggiornamento. Il richiamo al Modello vale per la Parte Generale, per la Sezione Sportiva, per le Parti Speciali, per il Codice Etico e per gli ulteriori documenti che ne danno attuazione.
3. La Società riconosce nella segnalazione interna uno strumento di prevenzione e di emersione precoce delle violazioni e ne promuove l'utilizzo. Nessun destinatario del Modello può subire pregiudizio per avere effettuato una segnalazione nei modi previsti dal presente Protocollo.

Art. 2 — Fonti e definizioni

1. Il Protocollo è redatto in conformità al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, alle Linee guida ANAC n. 1/2025 in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione, approvate con delibera n. 478 del 26 novembre 2025, e alle Linee guida ANAC di cui alla delibera n. 311 del 12 luglio 2023, come modificate e integrate dalla delibera n. 479 del 26 novembre 2025.
2. Ai fini del presente Protocollo si intende per:
 - a) segnalazione: la comunicazione, scritta od orale, di informazioni relative a violazioni rientranti nell'ambito di cui all'art. 4, acquisite nel contesto lavorativo;
 - b) persona segnalante: la persona fisica che effettua la segnalazione;
 - c) persona coinvolta: la persona fisica o giuridica cui la segnalazione attribuisce la violazione o che risulta comunque implicata nella stessa;
 - d) facilitatore: la persona fisica che assiste la persona segnalante nel processo di segnalazione, operante nel medesimo contesto lavorativo;
 - e) contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o pregresse, svolte nell'ambito dei rapporti con la Società, attraverso le quali si acquisiscono informazioni sulle violazioni e nel cui ambito si possono subire ritorsioni;
 - f) gestore: il soggetto cui è affidata la gestione del canale interno ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 24/2023, individuato dall'art. 10 del presente Protocollo;

- g) ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provochi o possa provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Art. 3 — Persone legittimate alla segnalazione

1. Sono legittimati a effettuare segnalazioni ai sensi del presente Protocollo:

- a) i lavoratori subordinati della Società, ivi compresi i lavoratori sportivi il cui rapporto abbia natura subordinata ai sensi dell'art. 27, comma 2, del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36;
- b) i tesserati della Società e i lavoratori sportivi il cui rapporto sia costituito in forma di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa;
- c) i lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività in favore della Società;
- d) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- e) i soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto;
- f) i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e delle imprese che realizzano opere in favore della Società, con particolare riguardo ai servizi di stewarding, di biglietteria, sanitari e di manutenzione dell'impianto sportivo.

2. Rientrano fra i soggetti di cui al comma 1, in ragione della loro operatività nelle aree sensibili mappate dal Modello, i calciatori tesserati per la prima squadra e per le squadre del settore giovanile, l'allenatore e i collaboratori tecnici, il preparatore atletico e il preparatore dei portieri, il medico sociale e gli altri componenti dello staff sanitario, il Direttore Generale, il Direttore Sportivo, il Segretario Generale, il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, il team manager, il Delegato alla gestione dell'evento e il Vice Delegato alla gestione dell'evento, il Supporter Liaison Officer, il Responsabile Safeguarding, il Responsabile del servizio di stewarding e gli steward, i tecnici, gli istruttori, gli accompagnatori e gli osservatori del settore giovanile, nonché gli agenti sportivi e gli intermediari che operano nell'interesse della Società.

3. Le segnalazioni provenienti da tesserati di minore età sono ricevute con le medesime garanzie previste dal presente Protocollo. Ove abbiano a oggetto le materie indicate dall'art. 5, comma 1, si applica il regime ivi disciplinato.

4. La tutela si applica anche quando il rapporto giuridico non sia ancora iniziato, ove le informazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in fase precontrattuale, nonché durante il periodo di prova e successivamente allo scioglimento del rapporto, ove le informazioni siano state acquisite nel corso dello stesso.

5. Le misure di protezione di cui alla Parte IV si applicano altresì ai facilitatori, alle persone del medesimo contesto lavorativo legate alla persona segnalante da stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi di lavoro che intrattengano con la stessa un rapporto abituale e corrente, nonché agli enti di proprietà della persona segnalante o presso i quali la stessa presta attività lavorativa.

Art. 4 — Violazioni segnalabili

1. Possono formare oggetto di segnalazione le informazioni, comprese quelle fondate su elementi concreti relativi a violazioni non ancora commesse, riguardanti:

- a) condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico e dei protocolli che ne costituiscono attuazione;
- b) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che ledano l'interesse pubblico o l'integrità della Società;
- c) violazioni delle disposizioni dell'Unione europea indicate dall'art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 24/2023, e atti od omissioni che ledano gli interessi finanziari dell'Unione o che riguardino il mercato interno;
- d) violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del d.lgs. 24/2023, introdotto dall'art. 7 del d.lgs. 24 novembre 2025, n. 211;
- e) condotte rilevanti ai fini dell'ordinamento sportivo, e segnatamente i fatti riconducibili all'illecito sportivo, alla violazione del divieto di scommesse e alle condotte violente o discriminatorie in occasione delle gare, ferma restando la disciplina di cui all'art. 5.

2. Non rientrano nell'ambito del presente Protocollo le contestazioni, le rivendicazioni e le richieste legate a un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate, né le notizie manifestamente prive di fondamento o già integralmente di dominio pubblico.

3. La Società accerta all'inizio di ciascun esercizio, sul libro unico del lavoro, la media dei lavoratori subordinati occupati nell'ultimo anno, computandovi i lavoratori sportivi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), e ne trasmette evidenza al gestore. L'ampiezza dell'ambito oggettivo definito dal comma 1 è mantenuta indipendentemente dall'esito dell'accertamento.

Art. 5 — Rapporti con gli altri presidi della Società

1. Le segnalazioni aventi a oggetto abusi, violenze, molestie e discriminazioni sono ricevute e trattate in via esclusiva dal Responsabile Safeguarding, secondo la Politica Safeguarding e il Codice di Condotta per il Safeguarding. Ove una segnalazione pervenuta al canale interno abbia tale oggetto, il gestore la trasmette senza indugio e comunque entro tre giorni dal ricevimento al Responsabile Safeguarding, dandone contestuale notizia alla persona segnalante e

assicurando la riservatezza dell'identità. Il gestore conserva esclusivamente evidenza dell'avvenuta trasmissione, recante la data di ricezione della segnalazione, e non conserva copia della segnalazione o della relativa documentazione per i profili riservati alla competenza del Responsabile Safeguarding. Se il medesimo fatto integra anche una violazione di cui all'art. 4, comma 1, il gestore prosegue la trattazione per i soli profili di propria competenza, nel rispetto delle regole di coordinamento stabilite dalla Politica Safeguarding. La trasmissione non fa venir meno le misure di protezione di cui alla Parte IV, che restano applicabili alla persona segnalante e ai soggetti di cui all'art. 3, comma 5.

2. La segnalazione effettuata ai sensi del presente Protocollo non sostituisce e non assorbe l'obbligo di informare senza indugio la Procura federale, gravante sui soggetti di cui all'art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva ai sensi dell'art. 24, comma 5, e dell'art. 30, comma 7, del medesimo Codice, né l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria ove ne ricorrano i presupposti di legge. Il gestore informa la persona segnalante della persistenza di tali obblighi.

3. I flussi informativi periodici e a evento dovuti all'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d), del d.lgs. 231/2001 restano distinti dalle segnalazioni disciplinate dal presente Protocollo: essi costituiscono adempimento dovuto per funzione, non danno luogo alle tutele del d.lgs. 24/2023 e sono trattati secondo il Piano dei flussi informativi allegato al Modello.

PARTE II — IL CANALE INTERNO DI SEGNALEZIONE

Art. 6 — Unicità del canale

1. La Società adotta un unico canale interno di segnalazione, idoneo a ricevere tutte le segnalazioni di cui all'art. 4, comprese quelle relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e a violazioni del Modello. Non sono istituiti canali distinti per materia.

2. Il canale garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e delle persone comunque menzionate, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, ed è accessibile a tutti i soggetti di cui all'art. 3, anche esterni all'organizzazione.

3. La persona segnalante sceglie liberamente tra la forma scritta e la forma orale. Sono indicati come attivi i soli canali effettivamente operativi.

Art. 7 — Segnalazione in forma scritta

1. La segnalazione in forma scritta è presentata attraverso la piattaforma informatica dedicata, accessibile all'indirizzo whistleblowing.audacecerignola.it e raggiungibile altresì dalla sezione «Whistleblowing» del sito istituzionale della Società. La piattaforma consente l'invio senza indicazione delle generalità della persona segnalante, l'attribuzione di un codice identificativo

noto alla sola persona segnalante e il dialogo riservato con il gestore per l'intera durata del procedimento.

2. La piattaforma è raggiungibile esclusivamente mediante connessione cifrata e assicura la cifratura dei dati a riposo, la registrazione degli accessi e la segregazione dei dati identificativi rispetto al contenuto della segnalazione. La Società verifica, prima dell'attivazione e in occasione di ogni rinnovo contrattuale, l'idoneità delle misure di sicurezza del fornitore e la conformità del trattamento, secondo quanto previsto dall'art. 17.

3. L'accesso al canale dalla rete dati della Società avviene con modalità che non consentono di tracciare la connessione della persona segnalante sugli apparati di rete.

4. È altresì ammessa la segnalazione in forma cartacea, mediante consegna o invio al domicilio eletto dall'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 10, comma 5, in busta chiusa recante all'esterno la sola dicitura «riservata — whistleblowing — da consegnare non aperta all'Organismo di Vigilanza» e contenente due buste distinte, l'una con i dati identificativi della persona segnalante, l'altra con la segnalazione e i relativi allegati. Il gestore protocolla la segnalazione in registro riservato, separato da ogni altro registro della Società.

Art. 8 — Segnalazione in forma orale

1. La segnalazione in forma orale è presentata mediante incontro diretto con il gestore, fissato entro quindici giorni dalla richiesta della persona segnalante, presso il domicilio eletto dall'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 10, comma 5, ovvero in altro luogo, interno o esterno alla sede sociale, idoneo ad assicurare la riservatezza dell'incontro e del suo contenuto.

2. La richiesta di incontro è formulata attraverso la piattaforma informatica, ovvero per iscritto al gestore con le modalità di cui all'art. 7, comma 4, e non deve indicare l'oggetto della segnalazione. Il gestore comunica luogo e data dell'incontro con il solo mezzo indicato dalla persona segnalante.

3. L'incontro è documentato mediante verbale redatto dal gestore. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto del verbale mediante la propria sottoscrizione. Il verbale è custodito nel fascicolo riservato di cui all'art. 16. Non è effettuata alcuna registrazione audio dell'incontro.

Art. 9 — Contenuto della segnalazione

1. La segnalazione contiene, per quanto noto alla persona segnalante, la descrizione dei fatti, le circostanze di tempo e di luogo in cui gli stessi si sono verificati o è probabile che si verifichino, gli elementi utili a identificare la persona coinvolta, le circostanze in cui la persona segnalante ne ha avuto conoscenza, l'indicazione di eventuali altri soggetti informati e la documentazione a supporto.

2. L'incompletezza della segnalazione non ne determina di per sé l'inammissibilità: il gestore invita la persona segnalante a integrarla, assegnando un termine congruo.

Art. 10 — Il gestore del canale

1. La gestione del canale interno è affidata all'Organismo di Vigilanza, in composizione collegiale e con almeno un componente esterno alla Società, quale soggetto in possesso dei requisiti di autonomia, imparzialità e indipendenza richiesti dall'art. 4, comma 2, del d.lgs. 24/2023, specificamente formato e dotato di adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento della Società.

2. Al gestore compete in via esclusiva la ricezione delle segnalazioni, la loro istruttoria e ogni determinazione conseguente. Il gestore opera senza interferenze e in autonomia operativa e valutativa; l'esito dell'istruttoria non è in alcun caso subordinato al previo esame dell'Amministratore Unico, al quale non compete alcun potere di supervisione sulla gestione delle singole segnalazioni.

3. Per lo svolgimento dell'istruttoria il gestore ha facoltà di accedere a ogni documento, banca dati e applicativo in uso presso la Società, di sentire i destinatari del Modello e di avvalersi, ove necessario, di strutture interne o di soggetti specializzati esterni, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 17.

4. Le decisioni sono assunte collegialmente e verbalizzate in fascicolo riservato distinto dagli altri atti dell'Organismo. La Società assicura al gestore la dotazione economica e strumentale necessaria all'esercizio della funzione.

5. L'Organismo di Vigilanza elegge domicilio, ai fini del presente Protocollo, in Cerignola (FG), via Puglie n. 8, presso lo studio del proprio Presidente. Al medesimo indirizzo sono ricevute le segnalazioni in forma cartacea e si tengono, di regola, gli incontri diretti di cui all'art.

8. La corrispondenza recante la dicitura di cui all'art. 7, comma 4, non è aperta da soggetti diversi dai componenti dell'Organismo ed è custodita, unitamente al fascicolo riservato, in contenitore chiuso ad accesso limitato ai medesimi. Il domicilio è riferito all'Organismo e non alla persona che ne è componente: il suo mutamento è comunicato per iscritto all'Amministratore Unico e pubblicato ai sensi dell'art. 21, comma 1, senza che ne derivi modifica del presente Protocollo.

Art. 11 — Conflitto di interessi e impedimento del gestore

1. Il componente del gestore che coincida con la persona segnalante o con la persona coinvolta, ovvero che versi in una delle situazioni di cui all'art. 51 del codice di procedura civile o in ogni altra situazione, anche potenziale, idonea a comprometterne l'imparzialità, dichiara la circostanza agli altri componenti e si astiene dalla trattazione della segnalazione. L'astensione, la composizione residua e il contributo dei componenti non astenuti sono verbalizzati.

2. Il componente astenuto non accede al fascicolo riservato relativo alla segnalazione e non partecipa ad alcuna delle attività istruttorie a essa inerenti.
3. Ove la situazione di conflitto riguardi tutti i componenti, ovvero il gestore risulti assente o impedito per un periodo superiore a sette giorni e la trattazione non sia altrimenti assicurata, la persona segnalante può rivolgersi al canale esterno dell'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 24/2023. La Società dà conto di tale facoltà nell'informativa pubblicata sul sito istituzionale.

PARTE III — GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Art. 12 — Segnalazioni ricevute da soggetti diversi dal gestore

1. Il destinatario del Modello che riceva una segnalazione riconducibile all'art. 4 la trasmette al gestore entro sette giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia alla persona segnalante e astenendosi da ogni attività di verifica. La trasmissione avviene con modalità idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità della persona segnalante e del contenuto della segnalazione.
2. La segnalazione contestualmente indirizzata a più soggetti interni alla Società è trattata secondo il comma 1. Ove la segnalazione sia indirizzata anche a un numero elevato di soggetti esterni, il gestore richiede chiarimenti alla persona segnalante al fine di accertare se ricorrano le condizioni della divulgazione pubblica di cui all'art. 20; in ogni caso il gestore dà seguito alla segnalazione per i profili di propria competenza.
3. La mancata trasmissione nel termine di cui al comma 1 costituisce violazione del Modello ed è sanzionata ai sensi dell'art. 19.

Art. 13 — Avviso di ricevimento ed esame preliminare

1. Il gestore rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento entro sette giorni dalla data di ricezione, mediante la piattaforma informatica ovvero, in mancanza, al recapito indicato nella segnalazione o utilizzato per trasmetterla. L'avviso ha carattere meramente informativo e non implica alcuna valutazione del contenuto della segnalazione.
2. Il gestore verifica in via preliminare che la segnalazione provenga da soggetto legittimato ai sensi dell'art. 3 e che il suo oggetto rientri nell'ambito di cui all'art. 4, nonché che i fatti siano descritti in termini sufficientemente precisi.
3. Ove la segnalazione non sia qualificabile come segnalazione whistleblowing, il gestore la trasmette alla funzione competente per la trattazione ordinaria, dandone contestuale comunicazione alla persona segnalante e mantenendone riservata l'identità. Ove le integrazioni richieste non siano fornite nel termine assegnato, il gestore può archiviare la segnalazione, comunicandone alla persona segnalante la motivazione.

Art. 14 — Istruttoria

1. Verificata l'ammissibilità, il gestore svolge le verifiche e le valutazioni necessarie ad accertare la fondatezza dei fatti segnalati, acquisendo elementi dalla persona segnalante e, ove necessario, coinvolgendo strutture interne o soggetti specializzati esterni.
2. Il gestore non trasmette ai soggetti coinvolti nelle verifiche la segnalazione, ma i soli esiti degli accertamenti e, se necessario, estratti accuratamente anonimizzati, adottando ogni cautela idonea a impedire che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità della persona segnalante.
3. La persona coinvolta può essere informata della segnalazione a suo carico, ed essere sentita, quando ciò non pregiudichi l'accertamento dei fatti; in ogni caso non le sono comunicati elementi idonei a identificare la persona segnalante.
4. Ove emergano fatti di rilevanza penale, il gestore trasmette la documentazione all'autorità giudiziaria competente, dando atto che si tratta di segnalazione pervenuta ai sensi della disciplina whistleblowing. Le persone segnalanti sono preventivamente informate di tale eventualità mediante la piattaforma e l'informativa pubblicata.

Art. 15 — Esito e riscontro

1. Conclusi gli accertamenti, il gestore archivia la segnalazione con provvedimento motivato ovvero trasmette gli atti agli organi e alle funzioni competenti per i conseguenti adempimenti. Al gestore non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali né l'esercizio del potere disciplinare.
2. Il gestore fornisce riscontro alla persona segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento ovvero, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Ove le verifiche richiedano tempi maggiori, il gestore ne informa la persona segnalante indicando lo stato del procedimento e il termine entro il quale l'esito sarà comunicato.
3. Ove dall'istruttoria emerga la necessità di rivedere una previsione del Modello o un protocollo attuativo, il gestore trasmette all'Amministratore Unico la relativa proposta, corredata dei soli estratti anonimizzati necessari.

Art. 16 — Fascicolo, conservazione e termini

1. Le attività istruttorie sono documentate in fascicolo riservato, custodito dal gestore separatamente dagli altri atti dell'Organismo di Vigilanza e accessibile ai soli componenti non astenuti. I verbali dell'Organismo danno atto della pendenza e dell'esito del procedimento senza riportare elementi idonei a consentire l'identificazione della persona segnalante.
2. Le segnalazioni anonime sono registrate e la relativa documentazione è conservata, al fine di consentirne il reperimento qualora la persona segnalante comunichi all'Autorità nazionale

anticorruzione di avere subito misure ritorsive. Esse sono trattate come segnalazioni ordinarie, salvo che contengano elementi sufficientemente circostanziati, nel qual caso il gestore vi dà seguito ai sensi degli artt. 14 e 15.

3. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario alla trattazione e comunque non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale, decorsi i quali sono cancellate a cura del gestore. Restano conservati gli atti dei procedimenti avviati in tutto o in parte a seguito della segnalazione.

4. I termini del procedimento sono riepilogati nella tabella che segue.

Adempimento	Termine	Soggetto tenuto
Trasmissione al gestore della segnalazione ricevuta per errore	7 giorni dal ricevimento	Destinatario del Modello
Trasmissione al Responsabile Safeguarding della segnalazione di competenza	senza indugio e comunque entro 3 giorni dal ricevimento	Gestore
Avviso di ricevimento alla persona segnalante	7 giorni dalla ricezione	Gestore
Fissazione dell'incontro diretto richiesto dalla persona segnalante	15 giorni dalla richiesta	Gestore
Riscontro sull'esito della segnalazione	3 mesi dall'avviso di ricevimento	Gestore
Cancellazione della segnalazione e della documentazione	5 anni dalla comunicazione dell'esito finale	Gestore
Comunicazione anonimizzata all'Amministratore Unico	annuale	Gestore

PARTE IV — TUTELE

Art. 17 — Riservatezza e protezione dei dati personali

1. L'identità della persona segnalante e ogni informazione da cui la stessa possa desumersi, anche indirettamente, non sono rivelate senza il suo consenso espresso a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere e a dare seguito alle segnalazioni. L'obbligo si estende all'identità della persona coinvolta e delle persone menzionate, al contenuto della segnalazione e alla relativa documentazione.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare avviato a seguito della segnalazione, l'identità della persona segnalante non è rivelata. Ove la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità sia indispensabile alla difesa dell'incolpato, la

segnalazione è utilizzabile ai fini del procedimento soltanto in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

3. L'accesso ai dati identificativi è consentito al solo gestore, nei casi in cui risulti strettamente necessario ai fini istruttori; la piattaforma registra l'accesso e le ragioni addotte.

4. La Società è titolare del trattamento dei dati personali connessi alle segnalazioni; i componenti del gestore sono autorizzati al trattamento con atto scritto. Il fornitore della piattaforma è designato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 con atto che disciplina istruzioni, misure di sicurezza, subresponsabili, obbligo di notifica delle violazioni dei dati e restituzione o cancellazione al termine del servizio.

5. La Società effettua e mantiene aggiornata la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati relativa al trattamento connesso alle segnalazioni e ne trasmette copia al gestore. Ai soggetti di cui all'art. 3 è resa informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, pubblicata unitamente al presente Protocollo.

Art. 18 — Divieto di ritorsione, limitazioni della responsabilità e sostegno

1. È vietata ogni forma di ritorsione nei confronti della persona segnalante e degli altri soggetti indicati dall'art. 3, comma 5. È del pari vietato ostacolare o tentare di ostacolare la segnalazione. Gli atti ritorsivi sono nulli.

2. Nelle controversie relative a sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, mancate promozioni, mutamenti di funzioni, mancati rinnovi contrattuali e ogni altra misura organizzativa con effetti negativi sulle condizioni di lavoro, adottati successivamente alla segnalazione, incombe sulla Società l'onere di dimostrare che la misura è fondata su ragioni estranee alla segnalazione.

3. Le tutele si applicano ove, al momento della segnalazione, la persona segnalante avesse fondato motivo di ritenere vere le informazioni segnalate e rientranti nell'ambito di cui all'art.

4. Il motivo che ha indotto alla segnalazione è irrilevante ai fini della protezione. Restano ferme la responsabilità penale e civile della persona segnalante per i reati di calunnia e di diffamazione.

4. Le ritorsioni sono comunicate all'Autorità nazionale anticorruzione, competente ad accertarle e a irrogare le relative sanzioni. La Società rende nota, nell'informativa pubblicata sul sito istituzionale, la facoltà di avvalersi delle misure di sostegno prestate dagli enti del Terzo settore iscritti nell'elenco tenuto dalla medesima Autorità.

Art. 19 — Sistema disciplinare

1. Costituiscono violazione del Modello, sanzionata secondo la sezione 14 della Parte Generale nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità, le condotte di chi:

- a) commetta ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, nei confronti dei soggetti tutelati;

- b) ostacoli o tenti di ostacolare la segnalazione;
- c) violi l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 17;
- d) ometta di trasmettere al gestore, nel termine di cui all'art. 12, la segnalazione ricevuta;
- e) ometta o ritardi le attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute;
- f) impedisca l'istituzione del canale interno o l'adozione delle procedure previste dal presente Protocollo, ovvero adotti procedure difformi da quanto prescritto dal d.lgs. 24/2023.

2. È parimenti sanzionata la persona segnalante della quale sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia commessi con la segnalazione o con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero la responsabilità civile per il medesimo titolo nei casi di dolo o colpa grave.

3. Il potere disciplinare è esercitato dall'Amministratore Unico. Il gestore segnala la violazione e verifica il seguito dato alla segnalazione, senza partecipare alla determinazione della sanzione. Nei confronti dei soggetti esterni si applicano le clausole risolutive e le penali previste dai relativi contratti.

PARTE V — SEGNALAZIONE ESTERNA E ATTUAZIONE

Art. 20 — Segnalazione esterna e divulgazione pubblica

1. La persona segnalante può effettuare segnalazione esterna all'Autorità nazionale anticorruzione quando ricorra una delle condizioni previste dall'art. 6 del d.lgs. 24/2023, e segnatamente quando il canale interno non sia attivo o non sia conforme, quando la segnalazione interna non abbia avuto seguito, quando sussista fondato motivo di ritenere che la segnalazione interna comporti il rischio di ritorsioni o non abbia efficace seguito, ovvero quando la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

2. La divulgazione pubblica beneficia delle medesime tutele alle condizioni previste dall'art. 15 del d.lgs. 24/2023.

3. Resta ferma la facoltà di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Art. 21 — Informazione e formazione

1. Il presente Protocollo, l'indirizzo della piattaforma, il domicilio dell'Organismo di Vigilanza e le informazioni sull'uso del canale interno e del canale esterno sono pubblicati nella sezione «Whistleblowing» del sito istituzionale, facilmente raggiungibile dalla pagina iniziale, affissi in bacheca nei luoghi di lavoro e presso lo Stadio Comunale «Domenico Monterisi», e trasmessi ai tesserati, ai collaboratori, ai consulenti, ai fornitori e ai partner commerciali unitamente al Modello. Gli aggiornamenti sono comunicati tempestivamente ai medesimi soggetti.

2. La Società eroga a tutti i destinatari del Modello una sessione formativa annuale avente a oggetto la disciplina delle segnalazioni, i canali attivi, i presupposti e le modalità di utilizzo e le tutele riconosciute, con registrazione delle presenze. La partecipazione è obbligatoria.

3. I componenti del gestore ricevono formazione specifica, periodicamente aggiornata, sulla disciplina del whistleblowing, sulla protezione dei dati personali e sulle tecniche di trattazione delle segnalazioni. L'evidenza della formazione erogata è conservata a cura del Segretario Generale e trasmessa al gestore.

Art. 22 — Monitoraggio e flussi informativi

1. All'Amministratore Unico compete il monitoraggio generale sul corretto funzionamento della procedura di segnalazione, esercitato sulla base dei flussi indicati nella tabella che segue e in ogni caso senza accesso ai contenuti delle singole segnalazioni.

Oggetto	Periodicità	Mittente e destinatario
Numero delle segnalazioni ricevute, canale di ricezione, stato di trattazione ed esito, in forma anonimizzata	annuale	Gestore all'Amministratore Unico e all'Organo di Controllo
Evidenza dell'operatività dei canali, degli accessi alla piattaforma e delle verifiche sul fornitore	annuale	Segretario Generale al gestore
Media dei lavoratori subordinati occupati nell'ultimo anno risultante dal libro unico del lavoro	annuale	Segretario Generale al gestore
Notizia di misure ritorsive contestate o di procedimenti avviati dall'Autorità nazionale anticorruzione	a evento	Amministratore Unico al gestore

2. Il gestore dà conto, nella relazione annuale, dell'attività svolta quale gestore del canale interno, dello stato di attuazione del presente Protocollo e delle eventuali proposte di aggiornamento, senza riportare elementi idonei a identificare le persone segnalanti. L'assenza di segnalazioni non è di per sé assunta a indice di assenza di violazioni e impone la verifica dell'effettiva conoscibilità e accessibilità dei canali.

Art. 23 — Entrata in vigore, disciplina transitoria e aggiornamento

1. Il presente Protocollo entra in vigore alla data della determinazione dell'Amministratore Unico che lo adotta e sostituisce integralmente la precedente edizione.

2. La piattaforma informatica di cui all'art. 7 è attivata entro il 30 settembre 2026. Fino alla data della sua attivazione, le segnalazioni in forma scritta sono presentate al gestore con le modalità cartacee di cui all'art. 7, comma 4, e le segnalazioni in forma orale mediante richiesta di incontro diretto ai sensi dell'art. 8. Dalla data di attivazione, la piattaforma informatica costituisce il canale ordinario per le segnalazioni in forma scritta, ferma la possibilità di

utilizzare la modalità cartacea di cui all'art. 7, comma 4, e la modalità orale mediante incontro diretto di cui all'art. 8. L'indirizzo della piattaforma è pubblicato e affisso ai sensi dell'art. 21, comma 1, e ogni indicazione di canali non operativi è rimossa senza indugio.

3. Le segnalazioni pervenute prima dell'attivazione della piattaforma proseguono il proprio corso secondo il presente Protocollo, con applicazione dei termini di cui all'art. 16 decorrenti dalla data di ricezione.

4. Le rappresentanze o organizzazioni sindacali sono sentite, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. 24/2023, sull'implementazione del canale interno e sui successivi aggiornamenti sostanziali. L'informativa illustra le modalità di presentazione e di gestione delle segnalazioni, l'individuazione del gestore, la formazione e le modalità di diffusione, assegna un termine per le osservazioni e dichiara la disponibilità a un incontro. Dell'adempimento è data comunicazione scritta al gestore, che ne verifica l'esecuzione.

5. Il Protocollo è aggiornato, su proposta del gestore o su iniziativa dell'Amministratore Unico, in occasione di modifiche normative o regolatorie, di mutamenti organizzativi rilevanti e delle risultanze dell'attività di gestione delle segnalazioni.

S.S. Audace Cerignola S.r.l. — L'Amministratore Unico

Cerignola, 20 agosto 2026